

COMM. TRIB. PROVINCIALE VARESE - 08/11/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto ritualmente proposto in data 26 maggio 2011 il signor RE. GR. nato a Rho in data --omissis-- e residente in via F.lli Di dio n° 2 Origgio, ha proposto ricorso avverso la cartella esattoriale numero 11720110008271780000 - emessa ai sensi dell'articolo 36 bis del D.P.R. numero 600/1973, di complessivi euro 1.300,18, relativa al periodo d'imposta 2007.

L'iscrizione scaturisce da controllo automatizzato il quale ha posto in evidenza l'indicazione nel Quadro RX della dichiarazione dei redditi di un credito da utilizzare in compensazione, credito attinente a due versamenti IRAP in relazione ai quali il ricorrente non ha presentato il Quadro IQ.

Rileva il signor Re. che il Quadro IQ (relativo all'IRAP) non è stato compilato per errore ma che, comunque, l'imposta non andava versata essendo egli medesimo un geometra - professionista senza stabile organizzazione. Si è costituito ai sensi dell'articolo 23 2° comma del decreto legislativo numero 546/1992 t'Ufficio impositore con nota depositata in data 18 luglio 2011 per chiedere il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva questa Commissione Tributaria Provinciale che il ricorso non è fondato e va, conseguentemente, respinto.

L'utilizzo del credito in compensazione, infatti, è riferito a un credito non certo e non esigibile, posto che il ricorrente non ha compilato il Quadro IQ della dichiarazione anno d'imposta 2007.

L'importo, conseguentemente, non poteva essere indicato nel Quadro RX.

Né il relativo errore può essere giustificato in presenza della norma che consente ai soggetti inadempienti di rimediare mediante dichiarazione modificativa della precedente che per contro, nel caso in esame, non è stata presentata. Inoltre, nei termini di legge, viene comunque data al contribuente facoltà di presentare istanza di rimborso.

Da ultimo, tenuto conto della materia del contendere e dell'esito del giudizio, ritiene questa Commissione tributaria provinciale che sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

Tutto ciò premesso e ritenuto, la Commissione tributaria provinciale di Varese - sezione XI,

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Spese compensate.